

**CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA
FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO
2025-2027**

Premesso che:

1. con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 aprile 2008 (mecc. 2008 02029/045) sono stati approvati la partecipazione della Città alla costituzione della Fondazione per le Attività Musicali (ente senza scopo di lucro) e lo schema di Statuto, successivamente modificato con deliberazioni mecc. 2012 03137/045 del 12 novembre 2012 e mecc. 2013 03229/002 del 2 dicembre 2013, al fine, tra l'altro, di estendere il campo d'intervento della Fondazione a tutto l'ambito culturale nel territorio di Torino e dintorni, attribuendole conseguentemente la denominazione attuale di Fondazione per la Cultura Torino; lo statuto è stato ulteriormente modificato con atto deliberativo n° DEL 388/2023.
2. ai sensi dell'art. 6 dello Statuto attuale, la Fondazione svolge infatti la propria attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera a) punto 9) del D. Lgs. 460/1997, promuovendo la diffusione e la valorizzazione delle proposte culturali nel territorio della Città di Torino e dintorni. Nello specifico, organizza e realizza iniziative di carattere musicale, culturale e museale, promuove azioni di tutela, promozione e conservazione dei beni di interesse storico-artistici della Città di Torino e pone in essere tutte le attività strumentali, accessorie e direttamente connesse a quelle istituzionali, funzionali al raggiungimento dei propri scopi;
3. in particolare, la partecipazione della Città di Torino alla Fondazione per la Cultura Torino persegue l'obiettivo di mantenere costante nel tempo il livello qualitativo delle iniziative in ambito culturale e promozionale e di continuare l'attività di tutela dei beni artistici della Città di Torino e dintorni, permettendo al contempo, proprio in virtù dello strumento giuridico prescelto, la ricerca e il reperimento di erogazioni a ciò finalizzate da parte di soggetti privati;
4. considerate le finalità sopra citate, la partecipazione della Città alla Fondazione per la Cultura Torino si rivela tuttora strategica per favorire una più ampia offerta culturale, per garantirne la piena accessibilità e la massima fruizione da parte – e a beneficio – della comunità locale;
5. in ossequio allo Statuto della Città, al Regolamento 373 per la disciplina di contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. [2014 06210/049](#)), modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 luglio 2021 ([DEL 627/2021](#)) nonché al regolamento della Fondazione per la Cultura Torino, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 18 gennaio 2013 e modificato il 16 settembre 2021, i rapporti tra la Città di Torino e la Fondazione per la Cultura Torino sono stati disciplinati da apposite convenzioni, l'ultima delle quali, relativa alle annualità 2022- 2023- 2024 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 11 Marzo 22 (ATTO DEL 133/2022) avente a oggetto: "Fondazione per la Cultura Torino. Convenzione con la Città di Torino per la realizzazione di manifestazioni culturali. Approvazione".
6. nel rispetto di quanto definito dalle convenzioni vigenti, nel corso degli anni la Città, con successive deliberazioni di Giunta Comunale, ha individuato con cadenza annuale gli indirizzi programmatici e le iniziative principali per la cui realizzazione ha inteso avvalersi della collaborazione della Fondazione in veste di ente organizzatore e realizzatore. A titolo esemplificativo possono essere citate le seguenti iniziative: Biennale Democrazia, Torino Jazz Festival, Festival Todays, Mito SettembreMusica;

Centro di Formazione Musicale oltre a iniziative ed eventi culturali volti a sostenere e diffondere la cultura sul territorio cittadino anche attraverso azioni di fundraising;

7. Le manifestazioni, gli eventi e le iniziative realizzate in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Torino, riscuotono da anni un notevole successo e hanno registrato negli anni significative ricadute territoriali in termini di diffusione della cultura musicale a beneficio della comunità locale; sono stati realizzati sulla base degli indirizzi della Città e in piena attinenza agli scopi istituzionali e agli obiettivi strategici e a tal ragione essendo eventi culturali di rilevante interesse pubblico, per la loro realizzazione la Città intende attuare la collaborazione con la Fondazione anche attraverso il riconoscimento di un sostegno economico a parziale rimborso delle spese sostenute per la loro realizzazione;

VISTI gli artt. 42 e 86 dello Statuto della Città;

VISTO l'art. 1 del "Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici" n. 373 della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 luglio 2021 (DEL 627/202) I.E. - esecutiva dal 1 agosto 2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del XXXXX (ATTO N° DEL XXXX avente ad oggetto: "MODIFICA DELLA SCADENZA DELLA CONVENZIONE TRA LA CITTA' E LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI DI INTERESSE DELLA CITTA' PER GLI ANNI 22-24. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER GLI ANNI 25-26-27 E APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER IL PROGRAMMA CULTURALE 2025

."

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Città di Torino nella persona di Chiara Bobbio – Dirigente della Divisione Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche della Città di Torino - domiciliata per la sua carica in Piazza Palazzo di Città 1, 10121 Torino;

e

la Fondazione per la Cultura Torino nella persona di Alessandro Isaia – Segretario Generale della citata Fondazione - domiciliato per la sua carica in Via Meucci 4, 10121 Torino;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Città e la Fondazione con riferimento ai progetti e alle iniziative culturali da realizzarsi congiuntamente allo scopo di arricchire ulteriormente la vita culturale cittadina con un'offerta di qualità. A tal fine, la Città individuerà annualmente, attraverso apposita Deliberazione di Giunta, le linee di indirizzo, gli eventi e le principali iniziative culturali ritenute di pubblico interesse da realizzare in collaborazione con la Fondazione. Sulla base di dette indicazioni la Fondazione per la Cultura, ai sensi dell'art. 20 del proprio Statuto, provvederà a redigere entro il 31 ottobre di ciascun anno un documento programmatico relativo all'attività culturale da svolgersi per la successiva annualità. Il documento conterrà indicazioni progettuali e preventivo di spesa relativo alle attività culturali da svolgersi nell'esercizio successivo a cui seguirà un rendiconto dettagliato sulle progettualità e iniziative culturali svolte sulla base della convenzione.

Con apposito atto, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la Città potrà approvare annualmente un sostegno economico per la progettualità presentata secondo quanto indicato nei successivi artt. 5 e 6.

ART. 3 – DURATA

La Convenzione ha validità triennale a decorrere dal 01/01/2025 ed è valevole per le annualità 2025, 2026 e 2027.

Le parti, entro il termine del periodo di durata e di comune accordo, potranno rinnovare la Convenzione per un ulteriore triennio, previa verifica delle condizioni precedentemente previste, con apposito provvedimento deliberativo.

ART. 4 – IMPEGNI DELLA FONDAZIONE

4.1 La Fondazione svolge le attività culturali, nel rispetto delle leggi, dello Statuto e del Regolamento, assicurando i più elevati standard qualitativi e garantendo la professionalità degli addetti.

4.2 . Fondazione dovrà, nello specifico:

- a) operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l'espletamento delle attività, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e qualità, nel rispetto delle norme di legge in tema di contratti di servizi e forniture, nell'ambito del suo Statuto e del relativo Regolamento e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- b) assicurare il rispetto della vigente disciplina relativa alla qualificazione dei rapporti che di volta in volta saranno instaurati con i collaboratori e per il tempo occorrente, in relazione al loro trattamento economico e previdenziale;
- c) mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento e alla razionalizzazione delle proprie prestazioni nonché al contenimento dei costi;
- d) tenere una contabilità ordinata suddivisa per centri di costo e tenere inoltre idonee scritture che consentano in ogni momento l'evidenziazione dei costi;
- e) evidenziare nel materiale divulgativo e in genere nelle comunicazioni al pubblico il logo della Città di Torino;
- f) farsi carico di ogni altro onere di carattere logistico e organizzativo e di mantenimento e funzionamento delle strutture e attività;
- g) svolgere tutte le attività di manutenzione ordinaria dei beni in concessione d'uso gratuito, eventualmente ricevuti ai sensi dell'articolo seguente, che si rendano necessarie per la loro buona conservazione;

- h) effettuare innovative attività di ricerca di fondi, sponsorizzazioni e sostegni economici orientate alla costruzione di vere e proprie *policies* di fundraising. La ricerca fondi dovrà essere effettuata sul territorio cittadino, sul piano nazionale e internazionale, dovrà essere finalizzata a dare sostenibilità ai progetti da realizzare, innescando virtuosi processi di partecipazione alla vita culturale da parte di enti, fondazioni, aziende. Dovrà ricomprendere la partecipazione a bandi di finanziamento di istituzioni pubbliche e private a carattere nazionale e internazionale.

4.3 Degli obblighi contratti per le attività previste risponde esclusivamente la Fondazione con il proprio patrimonio.

La Fondazione si impegna pertanto a:

- accollarsi, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione all'attività svolta, derivassero alla Città di Torino o a terzi, a cose o a persone;
- stipulare per tutta la durata della Convenzione adeguate polizze per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi;
- assumere la responsabilità del rispetto di tutte le norme, anche di carattere sanitario e di contenimento delle pandemie, connesse alle attività svolte.

ART. 5 – IMPEGNI DELLA CITTÀ DI TORINO

La Città si impegna a finanziare, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio, le progettualità presentate e realizzate dalla Fondazione sulla base delle linee di indirizzo annualmente approvate con apposita deliberazione della Giunta Comunale, attraverso l'erogazione di un contributo definito con specifico provvedimento dirigenziale nei limiti dello stanziamento di Bilancio per ogni specifica annualità, quantificato sulla base di un prospetto preventivo riepilogativo del complesso delle attività individuate come di interesse pubblico.

Il valore complessivo del contributo potrà essere comprensivo sia di contributi diretti, sia di contributi indiretti (fornitura di beni e/o servizi).

ART. 6 – FINANZIAMENTI

6.1 In considerazione di quanto disposto al precedente articolo 5, la Città di Torino si impegna a riconoscere i seguenti contributi indiretti per lo svolgimento delle attività organizzate dalla Fondazione:

- assicurare alla Fondazione le medesime agevolazioni di cui gode la Città stessa per ciascuna delle attività e delle iniziative culturali organizzate nell'ambito del presente atto, che richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benessere e ogni altro provvedimento e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari necessarie all'ottenimento delle predette agevolazioni;
- concedere l'utilizzo gratuito o a tariffa agevolata di sedi e sale concertistiche e teatrali di proprietà comunale o convenzionate o di beni economici di proprietà comunale eventualmente necessari per l'organizzazione di specifici eventi per la Città;
- per l'espletamento dei singoli progetti e delle iniziative culturali organizzate dalla Fondazione, mettere a disposizione gratuitamente i locali attualmente necessari alla

Fondazione per lo svolgimento delle attività individuate, attualmente siti in Via Meucci 4 - Torino, nell'immobile detenuto in locazione dalla Città, fornendo contestualmente il supporto tecnologico necessario per l'espletamento di ciascuno dei singoli progetti e delle specifiche iniziative culturali organizzate dalla Fondazione, in particolare linee telefoniche, allacciamenti alla rete internet ed eventuale spedizione di materiale promozionale nonché gli arredi e le attrezzature informatiche attualmente utilizzate dalla Fondazione;

- consentire l'assegnazione temporanea di personale a tempo pieno o parziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del Regolamento comunale di Organizzazione e di Ordinamento della Dirigenza e all'art. 8 del Regolamento della Fondazione per l'organizzazione e/o il coordinamento di ciascuno dei progetti e delle attività culturali organizzate dalla Fondazione;
- garantire la massima collaborazione in ordine al supporto per la realizzazione dei progetti e delle iniziative culturali disciplinate dal presente atto ed espletate dalla Fondazione, anche attraverso il proprio personale, compatibilmente all'esercizio delle funzioni previste nel ruolo, dei propri servizi e uffici. Tale attività di supporto viene fornita per ciascuna delle attività e delle iniziative organizzate dalla Fondazione propedeutiche, istruttorie e organizzative finalizzate alla loro realizzazione;
- concedere in uso gratuito alla Fondazione il marchio "Torino Settembre Musica" a suo tempo depositato per la realizzazione della parte torinese della manifestazione MITO SettembreMusica, il marchio di Biennale Democrazia e altri eventuali marchi futuri depositati.

Ai sensi del Regolamento 373 non verranno riconosciuti benefici economici ove la Fondazione abbia pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città.

A seguito di specifica e motivata istanza la Fondazione potrà richiedere l'erogazione di un acconto del 70% dell'importo annualmente definito.

Ai fini del sostegno finanziario delle attività, la Fondazione si impegna ad effettuare attività di ricerca fondi da erogare in favore dei progetti e delle iniziative culturali da realizzare. La ricerca fondi dovrà essere effettuata sul territorio cittadino, sul piano nazionale e internazionale anche mediante la partecipazione a bandi di finanziamento di istituzioni pubbliche e private.

ART. 7 – VERIFICA DELLE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE

Entro 4 mesi dal termine delle attività in finanziamento o comunque entro 4 mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo dell'ente, ai fini della liquidazione del contributo, la Fondazione dovrà presentare la seguente documentazione:

- Relazione economico finanziaria generale e bilancio consuntivo di esercizio: dettagliata relazione conclusiva sull'attività complessiva dell'ente accompagnata bilancio consuntivo di esercizio. La relazione dovrà contenere tra gli altri i seguenti elementi:

Valore della produzione

- ⊖ di cui ricavi dalle vendite e dalle prestazioni,
- ⊖ altri ricavi e proventi (erogazioni/contributi)

Costo della produzione

- ⊖ Di cui per servizi
- ⊖ Di cui per personale

Reddito operativo (valore della produzione – costo della produzione)
Risultato d'esercizio
Attività correnti (disponibilità liquida) > passività correnti
% autofinanziamento dei costi dell'attività
% finanziamento pubblico dell'attività
 ☞ Di cui % contributo della Città
% sponsorizzazioni dei costi dell'attività
Costo medio per progetto

- Relazione sulla progettualità dell'anno contenente specifiche in merito alle singole attività culturali realizzate- con eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento rispetto al progetto iniziale. La relazione dovrà inoltre contenere, per ciascun progetto, oltre alla descrizione di quanto realizzato, i seguenti elementi:

- numero degli eventi realizzati
- numero delle presenze di pubblico, suddivise tra ingressi gratuiti e a pagamento;
- numero di collaborazioni instaurate con associazioni e enti;
- numero artisti coinvolti (orchestre, solisti, ensemble, cori.....)
- numero, tipologia e diffusione delle sedi utilizzate;
- numero di follower sui social media
- numero di visualizzazioni social
- eventuali monitoraggi di *customer satisfaction*. (reclami, recensioni positive/negative, livello di qualità percepita dagli utenti, etc..)

☞ Rendiconto consuntivo dei progetti e delle iniziative culturali realizzati sulla base delle linee di indirizzo deliberate dalla Città, di cui all'art.2:

Il rendiconto sarà costituito da:

- prospetto di budget preventivo-consuntivo, riepilogativo del complesso dei progetti e delle iniziative programmate e realizzate dalla Fondazione riportante entrate e uscite. Il prospetto dovrà mettere a confronto il consuntivo con il preventivo approvato;
- elenco dei giustificativi di spesa relativi al complesso dei progetti e delle iniziative programmate e realizzate dalla Fondazione e relativi documenti giustificativi quietanzati;

Per essere rimborsabili le spese sostenute dalla Fondazione, dovranno essere:

- necessarie per l'attuazione del progetto;
- previste nel preventivo economico presentato;
- generate durante la durata del progetto;
- effettivamente sostenute e registrate dal soggetto proponente;
- identificabili, controllabili e attestate da documenti giustificativi quietanzati e in originale.

Le spese di struttura e di personale non potranno superare il 20% delle spese presentate a rendicontazione alla Città.

In alternativa alla documentazione testé indicata la Fondazione potrà presentare il Bilancio consuntivo asseverato da parte del Revisore o, in alternativa, da un professionista iscritto all'ordine

dei commercialisti, integrato dai documenti giustificativi quietanzati con valore fiscale riferiti alle spese indicate nel prospetto di budget fino all'ammontare del contributo concesso dalla Città, attestando contestualmente l'insussistenza di doppia esposizione delle stesse.

I documenti di rendicontazione dovranno essere resi su carta intestata della Fondazione a firma del Segretario Generale, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La rendicontazione è soggetta al controllo del dirigente che, verificatane la completezza e correttezza, liquida il contributo.

Potranno essere ammessi scostamenti su ogni singolo progetto purché complessivamente le entrate e le uscite di tutti i progetti a beneficio, manifestino una situazione di equilibrio rispetto al contributo complessivo approvato.

Ove siano intervenute variazioni sostanziali non concordate con la Città e/o si siano generati scostamenti non giustificati tra preventivo approvato e consuntivo la Città si riserva di non erogare in parte o in tutto il contributo previsto.

Nel caso di mancata o parziale rendicontazione la Città si riserva di non erogare in parte o del tutto il contributo previsto.

La riduzione del contributo sarà calcolata in maniera proporzionale alla riduzione delle spese a consuntivo rispetto a quelle preventivate.

ART. 8 –SCIoglimento E RISOLUZIONE

La Città potrà risolvere unilateralmente la Convenzione in caso di:

- scioglimento della Fondazione;
- gravi, reiterate e qualificate inadempienze della Fondazione alla presente convenzione, imputabili alla stessa; la risoluzione della Convenzione avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte della Fondazione della lettera raccomandata a/r inviata dalla Città, restando in ogni caso impregiudicato il diritto della Città all'eventuale risarcimento del danno subito.

Lo scioglimento e la risoluzione non hanno effetto retroattivo e non incidono, pertanto, sulle attività già effettuate.

In ogni caso di risoluzione anticipata della convenzione, le parti concordano e accettano fin d'ora di portare a conclusione le attività eventualmente ancora in corso al momento della risoluzione.

È comunque fatto salvo il diritto della Città all'eventuale risarcimento del danno subito.

ART. 9 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Eventuali modifiche alla convenzione in periodo di vigenza dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle parti, previo espletamento delle rispettive procedure interne.

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI

Trattandosi di atto a contenuto patrimoniale, esso sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 5 della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86 e le relative spese saranno assunte a carico della Fondazione.

ART. 11– NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del codice civile, nonché le norme del Regolamento comunale n. 373.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il Foro di Torino.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, il Comune di Torino e la Fondazione per la Cultura Torino provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 sul Trattamento dei dati personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Città di Torino

Chiara Bobbio (*firmato in digitale*)

Per la Fondazione per la Cultura

Alessandro Isaia (*firmato in digitale*)

